



20534-19

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Antonio ORICCHIO - Presidente
Vincenzo CORRENTI - Consigliere
Ubaldo BELLINI - Consigliere rel.
Chiara BESSO MARCHEIS Consigliere
Stefano OLIVA - Consigliere
ha pronunciato la seguente

DISTANZE

RG.27163/2015
Cron. 20534
Rep.
CC. 15/01/2019

ORDINANZA

e.I.

sul ricorso 27163-2015 proposto da:

(omissis) e (omissis), rappresentati e difesi
dall'Avvocato (omissis), ed elettivamente
domiciliati presso il suo studio in (omissis)
(omissis)

- ricorrente -

contro

(omissis), (omissis), (omissis) e
(omissis), rappresentati e difesi dagli Avvocati
(omissis) ed (omissis), ed elettivamente
domiciliati presso lo studio di quest'ultimo, in (omissis)
(omissis)

B

- controricorrenti -

nonché contro

COMUNE di (omissis), in persona del
Sindaco pro tempore (omissis), rappresentato e

OR
85/18



difeso dall'Avvocato (omissis) ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. (omissis) in (omissis) (omissis)

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 971/2015 della CORTE di APPELLO di VENEZIA, pubblicata il 13/04/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/01/2019 dal Consigliere Dott. UBALDO BELLINI.

FATTI DI CAUSA

Con atto di citazione notificato in data 4.10.2006 (omissis) (omissis) ed (omissis) - comproprietari dell'immobile sito in (omissis) - convenivano in giudizio (omissis) (omissis), (omissis), (omissis) e (omissis) (omissis) per fare accertare che l'immobile (omissis), sito in (omissis), confinante con l'immobile di proprietà degli attori, era stato realizzato dai convenuti a una distanza di m. 7,50 dalla loro abitazione, in violazione della distanza minima inderogabile di metri 10 tra pareti finestrate e pareti di edifici frontistanti, prescritta dall'art. 9 del D.M. n. 1444/1968. Gli attori, di conseguenza, chiedevano che i convenuti venissero condannati in solido a demolire il loro manufatto sino al rispetto della distanza legale, per l'intero sviluppo in altezza e in larghezza del fabbricato, e al risarcimento del danno morale, ovvero, in alternativa, che venissero condannati in solido al risarcimento dei danni nella somma ritenuta di giustizia.

Si costituivano in giudizio i convenuti contestando le domande attoree, chiedendone il rigetto e l'autorizzazione a



chiamare in causa il COMUNE di (omissis) ,
per essere manlevati da ogni eventuale condanna che fosse in
loro danno pronunciata.

Autorizzata la chiamata in causa, all'esito della notifica, il
Comune restava contumace.

Istruita la causa con prove documentali e CTU e precisate
le conclusioni, con sentenza n. 263/2011 del 12.12.2011, il
Tribunale di Venezia, Sezione Distaccata di Portogruaro,
rigettava la domanda attorea, sul presupposto che il comparto
edificatorio costituito con delibera del Consiglio Comunale del
31.3.1999, n. 33, ai sensi dell'art. 5.4 NTA del PRG dell'epoca,
nell'ambito del quale fu rilasciata la concessione edilizia e fu
realizzata la costruzione per cui è causa, fosse, ai fini dell'ultimo
comma dell'art. 9 del D.M. n. 1444/1968, uno strumento
equivalente ai "piani particolareggiati o lottizzazioni
convenzionate con previsioni planovolumetriche", nell'ambito dei
quali sono consentite fra gli edifici anche distanze inferiori a 10
metri.

Avverso detta sentenza proponevano appello (omissis)
(omissis) e (omissis) chiedendone la riforma.

Si costituivano in giudizio gli appellati chiedendo il rigetto
delle domande formulate dagli appellanti e la conferma della
sentenza impugnata, presentando appello incidentale e richiesta
di integrazione del contraddittorio ex art. 331 c.p.c. nei confronti
del Comune di (omissis) , accolta dalla Corte
d'appello.

Costituitosi il Comune di (omissis) , con
sentenza n. 971/2015, depositata in data 13.4.2015, la Corte
d'Appello di Venezia respingeva l'appello confermando la



sentenza impugnata e condannava gli appellanti alle spese di lite del grado.

Avverso detta sentenza propongono ricorso per cassazione (omissis) e (omissis) sulla base di tre motivi; resistono (omissis), (omissis), (omissis) e (omissis) (omissis), nonché il Comune di (omissis) con rispettivi controricorsi. I ricorrenti ed il Comune hanno depositato memorie.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. - Preliminarmente i ricorrenti eccepiscono la inammissibilità del controricorso di (omissis) ed altri, in ragione della dedotta mancanza di attestazione di conformità degli atti e della indicazione degli estremi del fascicolo informatico cui il materiale si riferirebbe.

L'asserito conseguente vizio di notifica del materiale oggetto della dichiarazione (compreso il controricorso), ove pure ravvisabile sulla base degli scarsi elementi apportati dai ricorrenti a supporto della eccezione medesima, renderebbe la stessa giammai inesistente, bensì nulla e, quindi, superabile (e superata) dalla affermazione della stessa parte circa la effettiva ricezione della stessa e, quindi, il raggiungimento dello scopo.

2.1. - Con il primo motivo, i ricorrenti lamentano, «Ex art. 360 n. 3 c.p.c.: [la] violazione di legge per errata applicazione degli artt. 9, ultimo comma del D.M. n. 1444/1968 (e omessa applicazione del comma 1 n. 2 della stessa norma) in relazione agli artt. 7, 10, 13, 23 e 28 della L. n. 1150/1942, nonché dell'art. 14 Disp. Prel. cod. civ.». Secondo i ricorrenti la sentenza impugnata ha erroneamente applicato l'art. 9 ultimo comma del D.M. n. 1444/1968, in quanto, in difetto di piani particolareggiati



o lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche, la regola normativa da applicare non era quella prevista dall'ultimo comma dell'art. 9, bensì quella generale di cui al comma 1 n. 2, dei 10 metri tra pareti finestrate. La sentenza ha violato l'art. 14 Disp. Prel. c.c., in quanto il comparto previsto dall'art. 870 c.c. e dall'art. 23 L. n. 1150/1942 non può essere fatto rientrare, attraverso un'applicazione analogica o un'interpretazione estensiva o evolutiva dell'art. 9 u.c. D.M. n. 1444/1968, tra gli istituti che possono derogare alle distanze tra pareti finestrate di edifici fronteggianti.

2.2. - Con il secondo motivo, i ricorrenti deducono, «Ex art. 360 n. 5 c.p.c.: [la] violazione dell'art. 116 c.p.c. in relazione all'art. 132 n. 4 c.p.c. (e all'art. 9 D.M. n. 1444/1968)» in quanto la Corte di merito ha ritenuto rispettosa delle norme l'edificazione degli allora convenuti in quanto ciò era risultato alla stregua degli accertamenti del CTU. Osservano i ricorrenti che, in base agli artt. 116 e 132 n. 4 c.p.c., la Corte d'Appello avrebbe dovuto riportare concisamente le conclusioni della CTU. Invero, gli esiti della medesima ssarebbero di segno opposto, in quanto le deroghe nel caso in oggetto non erano ammesse all'epoca della presentazione delle istanze, del rilascio delle autorizzazioni e dell'esecuzione dell'edificio in quanto il comparto edificatorio è strumento diverso da quello previsto dall'art. 9 del D.M. n. 1444/1968, che ammette distanze inferiori nel caso di edifici che formino oggetto di un P.P., per cui le deroghe sono ammesse all'interno del P.P., ma debbono sempre essere rispettate le distanze nei confronti degli edifici insistenti nei lotti confinanti.

2.3. - Con il terzo motivo, i ricorrenti censurano, «Ex art. 360 n. 3 c.p.c.: [la] violazione dell'art. 5 della L. n. 2248/1865,



dell'art. 9 D.M. n. 1444/1968 (in relazione all'art. 10 L.R.V. n. 61/1985), degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 12 del D.P.R. n. 380/2001», in quanto i medesimi, in sede di appello, avevano evidenziato che, sulla base della pacifica giurisprudenza di legittimità, il Giudice di primo grado avrebbe dovuto concludere che il R.E.C., in quanto approvato nel 1999 e dunque successivo al D.M. n. 1444/1968, risultasse in contrasto con l'art. 9 più volte citato, dovendosi disapplicare, ex art. 5 L. n. 2248/1865, il suo art. 16 n. 7, laddove prescrive la sola distanza dal confine (6 metri) e sostituire *ex lege* detta previsione con l'obbligatoria distanza di m. 10 tra pareti finestrate di edifici frontistanti.

3. - In considerazione della loro stretta connessione logico-giuridica, i motivi vanno esaminati e decisi congiuntamente.

3.1. - I motivi sono inammissibili.

3.2. - Ai sensi dell'art. 366, primo comma, n. 4, c.p.c., il ricorso deve contenere i motivi per i quali si chiede la cassazione della sentenza impugnata (*ex plurimis*, Cass. n. 24773 del 2018). Se è vero, infatti, che l'indicazione dei motivi non necessita dell'impiego di formule particolari, essa tuttavia deve essere proposta in modo specifico, vista la sua funzione di determinare e limitare l'oggetto del giudizio della Corte (Cass. n. 10914 del 2015; Cass. n. 3887 del 2014).

Ciò richiede che i motivi posti a fondamento dell'invocata cassazione della decisione impugnata debbano avere i caratteri della specificità, della completezza e della riferibilità alla decisione stessa (Cass. n. 14784 del 2015; Cass. n. 13377 del 2015; Cass. n. 22607 del 2014). E comporta, tra l'altro, la necessaria esposizione di argomentazioni intelligibili ed esaurienti ad illustrazione delle dedotte violazioni di norme o



principi di diritto (Cass. n. 23804 del 2016; Cass. n. 22254 del 2015).

3.3. – Viceversa, il presente ricorso, così come formulato nei suoi tre motivi, si connota (oltre che per una sovrabbondante esposizione delle argomentazioni contenute negli atti processuali, dei giudizi di primo e secondo grado, minuziosamente riportate, ma evocate rapsodicamente e frammentariamente, e per il richiamo, talvolta superfluo o non pienamente comprensibile quanto alla inerenza delle norme indicate ai fini della soluzione della controversia) per la indicazione della asserita violazione delle norme di volta in volta richiamate in riferimento contestuale a diverse censure specificamente riconducibili alle ragioni di impugnazione per cassazione previste dall'articolo 360, primo comma, c.p.c., ed in particolare alle ragioni di cui agli evocati numeri 3 e 5.

Questa Corte ha già avuto modo di chiarire (Cass. n. 19959 del 2014) che il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, delimitato dai motivi di ricorso, che assumono una funzione identificativa condizionata dalla loro formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative formalizzate dal codice di rito.

Ne consegue che il motivo del ricorso deve, appunto, necessariamente possedere i caratteri della tassatività e della specificità ed esige una precisa enunciazione, di modo che il vizio denunciato possa rientrare nelle categorie logiche previste dall'art. 360 c.p.c.; sicché è inammissibile la critica generica della sentenza impugnata, formulata con articolazione di motivi, riferiti ad una eterogeneità di profili tra loro confusi o inestricabilmente combinati, e non chiaramente collegabili ad



una delle fattispecie di vizio enucleata dal codice di rito (Cass. n. 11603 del 2018).

3.4. - Il presente ricorso risulta privo di una precisa identificazione, necessaria, appunto, per evidenziarne e compiutamente individuarne il preciso contenuto ed analizzarne la fondatezza o meno, sia in generale che riguardo ai singoli motivi proposti. Le censure, in tale modo articolate, appaiono piuttosto contraddistinte dall'evidente scopo di contestare globalmente le motivazioni poste a sostegno della decisione impugnata, risolvendosi, in buona sostanza, nella richiesta di una inammissibile generale rivalutazione alternativa delle ragioni poste a fondamento della sentenza impugnata, in senso antagonista rispetto a quella compiuta dal giudice di appello (Cass. n. 1885 del 2018); così, inammissibilmente, rimettendo nella sostanza al giudice di legittimità il compito di isolare le singole doglianze teoricamente proponibili onde ricondurle a uno dei mezzi di impugnazione enunciati dal citato art. 360 c.p.c. per poi ricercare quali disposizioni possano essere utilizzabili allo scopo; in sostanza, attribuendo al giudice di legittimità il compito di dar forma e contenuto giuridici alle generiche censure del ricorrente, per poi decidere su di esse.

3.5. - Inoltre, va rilevato che, in tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge [dedotto nel primo e nel terzo motivo] consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna



all'esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l'aspetto del vizio di motivazione (peraltro, entro i limiti del paradigma previsto dal nuovo testo dell'art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c.). Il discrimine tra l'una e l'altra ipotesi – violazione di legge in senso proprio a causa dell'erronea ricognizione dell'astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta – è segnato dal fatto che solo quest'ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (Cass. n. 24054 del 2017; *ex plurimis*, Cass. n. 24155 del 2017; Cass. n. 195 del 2016; Cass. n. 26110 del 2016).

Pertanto, la censura con cui si denuncia il vizio della sentenza previsto dall'art. 360 n. 3 c.p.c. deve essere dedotta e formulata, a pena di inammissibilità, non solo mediante la puntuale indicazione delle norme assuntivamente violate, ma anche mediante specifiche e intelligibili argomentazioni intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie; diversamente impedendosi alla Corte di cassazione di verificare essa il fondamento della lamentata violazione.

Risulta, quindi, inammissibile, la deduzione di "errori di diritto" individuati [come nella specie] per mezzo della sola preliminare indicazione delle singole norme pretesamente violate (soprattutto allorquando dette norme siano numerose e riguardino aspetti eterogenei), ma non dimostrati per mezzo di una circostanziata critica delle soluzioni adottate dal giudice del



merito nel risolvere le questioni giuridiche poste dalla controversia, operata nell'ambito di una valutazione comparativa con le diverse soluzioni prospettate nel motivo e non attraverso la mera contrapposizione di queste ultime a quelle desumibili dalla motivazione della sentenza impugnata (Cass. n. 24298 del 2016; Cass. n. 2831 del 2009; Cass. n. 10295 del 2007; Cass. n. 5353 del 2007; Cass. n. 828 del 2007; Cass. n. 11501 del 2006).

3.6. – Il controllo affidato alla Corte non equivale, dunque, alla revisione del ragionamento decisorio, ossia alla opinione che ha condotto il giudice del merito ad una determinata soluzione della questione esaminata, posto che ciò si tradurrebbe in una nuova formulazione del giudizio di fatto, in contrasto con la funzione assegnata dall'ordinamento al giudice di legittimità (Cass. n. 20012 del 2014; richiamata anche dal Cass. n. 25332 del 2014). Compito della Cassazione non è quello di condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata, né quello di procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dal giudice del merito (cfr. Cass. n. 3267 del 2008); dovendo invece il giudice di legittimità limitarsi a controllare se costui abbia dato conto delle ragioni della sua decisione e se il ragionamento probatorio, da esso reso manifesto nella motivazione del provvedimento impugnato, si sia mantenuto entro i limiti del ragionevole e del plausibile. Ciò che nel caso di specie è dato riscontrare (cfr. Cass. n. 9275 del 2018).

La Corte di merito ha, infatti, dato congrua ed argomentata motivazione circa la valutazione del quadro probatorio acquisito;



là dove – nel rilevare che «il Comune di (omissis), attraverso il Piano regolatore e le successive varianti aveva inteso operare una pianificazione unitaria di quella certa porzione del territorio comunale, assegnandole una valenza urbanistica particolare, tale da garantire, appunto, in via generale e non certo avuto riguardo ai singoli edifici, il raggiungimento di un assetto complessivo unitario» – ha infatti affermato che «pertanto, il comparto edilizio in questione era stato fatto legittimamente rientrare, dal primo Giudice, nella previsione di cui all'ultimo comma dell'art. 9 DM 1444/1968, trattandosi di cosiddetto piano attuativo di terzo livello, nell'ambito del potere comunale di conformazione del territorio».

Trattasi di un apprezzamento di fatto sottratto al giudizio di legittimità; rispetto al quale, nuovamente, dunque, le censure si risolvono nella contestazione in fatto della decisione della Corte d'appello, in ragione dell'esito difforme rispetto alle attese dei ricorrenti (Cass. n. 13054 del 2014).

3.7. – A ciò va aggiunto [con riferimento al secondo motivo] che l'art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c. (nella nuova formulazione adottata dal d.l. n. 83 del 2012, convertito dalla legge n. 134 del 2012, applicabile alle sentenze impugnate dinanzi alla Corte di cassazione ove le stesse siano state pubblicate in epoca successiva al 12 settembre 2012, e quindi *ratione temporis* anche a quella oggetto del ricorso in esame, pubblicata il 13 aprile 2015) consente (Cass. n. 8053 e n. 8054 del 2014) di denunciare in cassazione – oltre all'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, e cioè, in definitiva, quando tale anomalia si esaurisca nella "mancanza assoluta di motivi sotto



l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione – solo il vizio dell'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, vale a dire che, ove esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia (Cass. n. 14014 e n. 9253 del 2017).

Nel rispetto delle previsioni degli artt. 366, comma 1°, n. 6, e 369, comma 2°, n. 4, cod. proc. civ., i ricorrenti avrebbero, dunque, dovuto specificamente e contestualmente indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività" (Cass. n. 14014 e n. 9253 del 2017).

Tuttavia, dalla analisi del motivo, tali specifiche indicazioni non si evidenziano con la necessaria chiarezza e specificità; ciò in particolare, con riferimento alla asserita decisività del fatto storico il cui esame sarebbe stato omesso, giacché nella specie la Corte di merito, lungi dall'ometterne l'esame, a fronte del sostanziale silenzio del CTU che rispetto al quesito s'era in sostanza limitato a riproporre le norme in materia di distanze, ha esercitato le sue prerogative in tema di valutazione della prova, giungendo a concludere a favore della legittimità di quel comparto a derogare la norma sulle distanze, richiamato ai fini della decisione i soli accertamenti di fatto, non le considerazioni giuridiche del CTU valorizzate dai ricorrenti.



4. - Il ricorso va dunque rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Va emessa altresì la dichiarazione di cui all'art. 13, comma 1-*quater*, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti alla refusione delle spese di lite in favore dei resistenti (omissis) , (omissis) , (omissis) e (omissis) , che liquida in complessivi € 5.500,00 di cui € 200,00 per rimborso spese vive, ed in favore del resistente Comune di (omissis) (omissis) , che liquida in complessivi € 8.000,00 di cui € 200,00 per spese; oltre al rimborso forfettario a ciascuna parte controricorrente delle spese generali, in misura del 15%, ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 15 gennaio 2019.

Il Presidente

Dr. Antonio Oricchio

CORTE DI CASSAZIONE
Sezione II Civile
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Roma

30 LUG 2019

B